



Regione
Lombardia

Allegato A

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo riguardanti la concessione di incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro

Indice

A.1 Finalità e obiettivi.....	3
A.2 Riferimenti normativi	3
A.3 Soggetti beneficiari.....	4
A.4 Soggetti destinatari	5
A.5 Dotazione finanziaria.....	6
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	6
B.1.a. Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i..	7
B.1.b Reg (UE) n. 1407/2013, per gli aiuti di importanza minore "de minimis"	8
C.1 Presentazione delle domande	9
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione del contributo	11
C.3 Istruttoria.....	11
C.3.a Modalità e tempi del processo	11
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande.....	11
C.3.c Integrazione documentale	11
C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....	12
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	12
C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione	12
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari.....	15
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	15
D.3 Ispezioni e controlli	15
D.4 Monitoraggio dei risultati.....	16
D.5 Responsabile del procedimento.....	16
D.6 Trattamento dati personali.....	16
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	16
D.8 Diritto di accesso agli atti	19
D.9 Riepilogo date e termini temporali	20

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il presente Avviso, in attuazione della D.G.R. n. XI/4398 del 10/03/2021, si propone di potenziare l'efficacia delle misure di reimpiego dei lavoratori finanziate da Regione Lombardia, anche alla luce dei differenziali di genere e di fascia d'età nei tassi di occupazione, orientando fortemente le azioni verso le imprese che assumono, in particolare quelle che esprimono una domanda di personale riqualificato rispetto all'evoluzione dei processi produttivi in atto. Si intende inoltre incentivare, anche al di fuori dei percorsi di politica attiva regionali, le assunzioni effettuate dalle cooperative che vengono costituite dai lavoratori di imprese in crisi al fine di acquisire tutta o parte delle attività dell'impresa di provenienza (cd. "workers buyout").

In tal senso, la misura concorre a sostenere il fabbisogno delle imprese in fase di rilancio o trasformazione e ad accorciare i tempi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Nello specifico, la misura sostiene, attraverso un pacchetto di incentivi occupazionali, le imprese che assumono i destinatari delle politiche attive Dote Unica Lavoro – Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro – Fasi I e II.

A.2 Riferimenti normativi

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018, n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia" e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 con D.G.R. n. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con D.C.R. XI/64;
- la D.G.R. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto Approvazione della policy regionale "Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia";
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii.;
- la Comunicazione C(2020) 3482 final del 21/5/2020 con cui la Commissione europea ha approvato il Regime Quadro italiano State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy – COVID-19 Regime Quadro, modificato dalle Comunicazioni C(2020) 6341 final del 11/9/2020 State Aid SA.58547 (2020/N) – Italy e C(2020) 9121 final del 10/12/2020 State Aid SA.59655 (2020/N) – Italy;
- D.G.R. n. XI/3372 del 14 luglio 2020, approvazione schema di accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020";
- Delibera CIPE 42/2020 del 28 luglio 2020 che dispone la nuova assegnazione alla Regione Lombardia di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 345,70 milioni di euro;

- D.G.R. n. XI/3870 del 17 novembre 2020, Disposizioni relative alla Dote Unica Lavoro Fase quarta di cui alla DGR n. 3470 del 5 agosto 2020 “Linee guida per l’attuazione della IV fase di Dote Unica Lavoro” – Incentivi occupazionali e indennità per i lavoratori parasubordinati;
- D.G.R. n. XI/4074 del 21 dicembre 2020, linee guida per l’attuazione della Fase II della misura Azioni di Rete per il Lavoro - a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);
- D.G.R. n. XI/4398 del 10 marzo 2021, Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro.

A.3 Soggetti beneficiari

Sono ammessi ad accedere al contributo i datori di lavoro, che assumono lavoratori presso un’unità produttiva/sede operativa ubicata in Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:

- i soggetti regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento (es. imprese, società tra professionisti, etc.);
- i soggetti non iscritti presso il registro delle imprese ma che esercitano, anche se in forma non prevalente, attività di tipo economico e sono in possesso di una partita IVA:
 - Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);
 - associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata.

Le imprese agricole che svolgono attività di produzione primaria possono partecipare alla misura aderendo al regime di aiuti specificato al paragrafo B.1.

Sono invece esclusi dal presente Avviso:

- i datori di lavoro privati senza partita IVA;
- le pubbliche amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.¹;
- i soggetti iscritti all’Albo regionale degli operatori accreditati;
- le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore dei soggetti coinvolti nell’attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del presente Avviso.

Sono altresì esclusi i datori di lavoro che svolgono attività primaria di cui ai seguenti codici ATECO:

- 96.04.1 - 96.04.10;
- 92.00.01 – 92.00.02 - 92.00.09;

¹ Sono altresì escluse le autorità amministrative indipendenti, nonché tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell’elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 e s.m.i., o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all’applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all’ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate da soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest’ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Sono, infine, escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate da società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime.

- 47.78.94.

I soggetti richiedenti devono assicurare di:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
- essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

Regione Lombardia intende concorrere all’innalzamento della qualità del lavoro, collegando l’incentivo economico alla garanzia di adeguati livelli retributivi, normativi e contributivi.

Pertanto, le imprese beneficiarie del presente Avviso si impegnano a rispettare, per il lavoratore per il quale si chiede l’incentivo, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se presenti, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e a dichiarare, in fase di richiesta dell’incentivo, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Si richiama, a tal fine, la disciplina in materia², al cui rispetto è preposto l’Ispettorato del Lavoro.

Il perimetro dei contratti collettivi nazionali che rispondono ai livelli di tutela previsti dai contratti maggiormente rappresentativi sul piano nazionale potrà essere ulteriormente definito e qualificato con l’adozione del sistema di codifica da parte del CNEL³.

A.4 Soggetti destinatari

Sono incentivate le assunzioni di disoccupati e occupati sospesi che hanno aderito a Dote Unica Lavoro – Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro – Fasi I e II e per cui viene conseguito e rendicontato il risultato di inserimento lavorativo nell’ambito di tali percorsi.

Sono incentivate le assunzioni dei disoccupati residenti in Lombardia, e di coloro che, pur non essendo residenti in Lombardia, al 1° gennaio 2019 o in data successiva risultavano occupati in Lombardia (documentabile tramite buste paga, fatture o documentazione fiscale equivalente, etc.).

² Legge 296/2006 all’art. 1, comma 1175 “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”

³ art. 16 -quater del D.L. 16 luglio 2020 n.76 (c.d. decreto semplificazione) 1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell’archivio di cui all’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sono inoltre incentivate le assunzioni effettuate dalle cooperative che vengono costituite dai lavoratori di imprese in crisi al fine di acquisire tutta o parte delle attività dell'impresa di provenienza (cd. "workers buyout"). Il beneficio è riconosciuto anche nel caso in cui il progetto di assunzione sia maturato al di fuori dei percorsi di politica attiva regionali.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 20.000.000,00.

Tale dotazione potrà essere incrementata sulla base dell'andamento della misura.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il presente Avviso è finanziato con risorse a valere sull'Accordo "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", sottoscritto con il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale in data 16 luglio 2020 sulla base dello schema approvato dalla Giunta con D.G.R. n. XI/3372 del 14/07/2020.

Ai soggetti beneficiari vengono messi a disposizione incentivi a fondo perduto finalizzati all'assunzione dei destinatari di cui al paragrafo A.4.

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato ammissibili ai fini della rendicontazione del servizio a risultato di inserimento lavorativo e avviati nell'ambito della politica attiva e, nello specifico, esclusivamente per contratti:

- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
- a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); lavoro autonomo nello spettacolo; contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.

Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro, come segue:

- Lavoratori fino a 54 anni: € 5.000
- Lavoratrici fino a 54 anni: € 7.000
- Lavoratori a partir da 55 anni: € 7.000
- Lavoratrici a partir da 55 anni: € 9.000

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un'impresa, in forma cooperativa, costituita dai lavoratori di imprese in crisi al fine di acquisire tutta o parte delle attività dell'impresa di provenienza (cd. "workers buyout").

Il contributo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l'incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.

Sono ammessi al contributo i contratti di lavoro sottoscritti a partire dalla di pubblicazione del presente provvedimento

REGIMI DI AIUTO

L'agevolazione si configura come aiuto di stato per i soggetti beneficiari dell'agevolazione ed è riconosciuta, a scelta del soggetto beneficiario, ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" o, alternativamente, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli altri aiuti di importanza minore "*de minimis*" la cui scadenza è stata prorogata dal Regolamento (UE) 2020/972 della commissione del 2 luglio 2020 fino a fine 2023".

Pertanto, in fase di presentazione della domanda di contributo, tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione dovranno sottoscrivere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la dichiarazione che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto al soggetto richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Non saranno ammesse le domande il cui valore comporti il superamento alternativamente dei massimali di cui:

- al par. 3.1, punti 22-23 del Quadro temporaneo, per gli aiuti del Quadro temporaneo;
- al par. 7, art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, per gli aiuti in regime "*de minimis*".

Le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria possono partecipare alla misura optando esclusivamente per il regime di aiuto "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19"

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del RNA e alla registrazione del finanziamento, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii e dalle disposizioni attuative ("Regolamento" del M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati.

B.1.a. Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i

Gli aiuti di stato sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547, come prorogato dall'aiuto SA.59655, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo possono essere cumulati con altri aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "*de minimis*", nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.

Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53

del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019.

Gli aiuti possono però essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 (imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro), che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti di tale condizione.

Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'aiuto non deve superare i 120 mila euro e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis" (cfr. lett. da a) a k) dell'art. 1 del Reg. (UE) 717/2014). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l'aiuto non deve superare i 100 mila euro per impresa.

Gli aiuti possono essere concessi entro e non oltre il 30 giugno 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto SA.59655.

In caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA.59655, le concessioni che sono successive al 30 giugno 2021 (termine di validità dell'attuale aiuto SA.57021 - SA.58547 - SA.59655), avverranno in Regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato entro il 30 giugno 2021 a provvedimento del Responsabile della procedura.

B.1.b Reg (UE) n. 1407/2013, per gli aiuti di importanza minore "de minimis"

Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis", con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Per impresa unica si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3 comma 8 e comma 9 del richiamato Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 3 (aiuti de minimis), qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 5 (cumulo), con riferimento al paragrafo 1, l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (controllo).

L'aiuto "de minimis" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 1407/2013. Le soglie indicano l'ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto, in tre esercizi finanziari (ai sensi del Codice Civile l'esercizio finanziario è il periodo di tempo cui si riferisce il bilancio), quello in corso e i due precedenti. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità.

La prima soglia, valida solo per l'attività di trasporto su strada, è pari a € 100.000,00.

La seconda soglia, valida per tutte le altre attività economiche, è pari a € 200.000,00.

Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della domanda di finanziamento.

Nel momento in cui si richiede l'aiuto, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento;
- attestati di non essere impresa che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Per i professionisti che esercitano l'attività in forma associata è inoltre necessario indicare i dati relativi ai soci dello Studio Associato.

L'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri "aiuti di Stato" concessi per gli stessi costi ammissibili in regime di "de minimis" (par. 1 dell'art. 5, "Cumulo", Reg. (UE) 1407/2013).

Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di modificare d'ufficio l'inquadramento del regime di aiuto qualora, in fase di istruttoria, risultassero errori in tale ambito da parte del beneficiario tali da comportarne l'esclusione.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Il datore di lavoro può presentare domanda di contributo successivamente all'assunzione del destinatario e previa rendicontazione dell'inserimento lavorativo del destinatario da parte dell'operatore nell'ambito delle misure Dote Unica Lavoro – Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro – Fasi I e II.

Il datore di lavoro è tenuto a presentare una domanda di contributo per ciascun lavoratore assunto.

La presentazione delle domande di contributo decorre dal 15/04/2021 alle ore 12.00 e termina, salvo proroghe, il 30/06/2022 alle ore 12.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziare, esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it.

L'accesso a Bandi Online può essere effettuato attraverso le proprie credenziali SPID, CRS/CNS o, per i soggetti registrati, con la propria utenza.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di un Manuale che verrà reso disponibile all'interno del sistema informativo alla data di apertura dell'Avviso.

Modalità di registrazione alla piattaforma regionale di Bandi Online per soggetti non registrati.
Prima di presentare domanda di contributo, il soggetto richiedente deve:

1. registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi Online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto beneficiario dell'agevolazione;
 2. procedere alla fase di profilazione all'interno di suddetto sistema informativo, che prevede:
 - l'attribuzione delle credenziali alla persona fisica incaricata dal soggetto beneficiario dell'agevolazione per la compilazione della domanda;
 - la compilazione delle informazioni relative al soggetto beneficiario dell'agevolazione;
 - il caricamento del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e dell'Atto costitutivo recante le cariche associative.
 3. attendere la validazione: i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.
- La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

Il soggetto richiedente deve compilare la domanda di contributo secondo lo schema di cui all'Allegato 1. Al termine della compilazione della domanda, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione, anch'essa caricata elettronicamente sul sistema informativo:

- Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, nel caso in cui non sia il Legale rappresentante del soggetto richiedente a presentarla, secondo lo schema di cui all'Allegato 2;
- Documentazione relativa alla concessione di aiuti di stato, secondo lo schema di cui all'Allegato 3;
- Copia del contratto del lavoratore assunto;
- Eventuale documentazione che attesta la richiesta ad INPS di liquidazione anticipata dell'indennità di disoccupazione (soltanto nel caso del cd. "workers buyout").

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di contributo.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il Legale rappresentante del soggetto richiedente (o suo delegato) deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata in automatico dal sistema e sottoscriverla elettronicamente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con CRS o CNS, purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo dall'apposita sezione del Sistema Informativo. L'assolvimento dell'imposta di bollo è consentito solo in modalità telematica e pertanto non sono ammesse altre forme di pagamento al di fuori di quelle sopradescritte.

Le domande di contributo sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra descritte cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia automaticamente numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione Anagrafica di Bandi Online al soggetto richiedente e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di contributo.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione del contributo

Il contributo è assegnato con procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria di cui al successivo paragrafo C.3.

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

L'Ufficio competente, entro 60 giorni solari dalla data di protocollazione elettronica della domanda di contributo, effettua l'istruttoria della domanda.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di contributo, la completezza documentale della stessa, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti previsti al paragrafo A.3;
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, previsti al paragrafo C.1;
- completezza della domanda di contributo e della documentazione richiesta;
- conformità rispetto alla normativa sugli aiuti di stato.

I requisiti sono resi dai soggetti richiedenti sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sono verificati da Regione Lombardia, anche attraverso la collaborazione con altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. CCIAA, RNA, Agenzia delle Entrate).

C.3.c Integrazione documentale

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. La richiesta di integrazione avviene attraverso il sistema informativo Bandi Online. Al soggetto beneficiario dell'agevolazione verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica del referente, indicato nella domanda di finanziamento. Le integrazioni devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta.

In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro 60 giorni solari dalla data di presentazione della domanda, il Responsabile di Procedimento approva con proprio provvedimento la concessione del contributo. L'esito dell'istruttoria verrà comunicato a ciascun beneficiario tramite sistema informativo, e lettera inviata tramite PEC all'indirizzo dichiarato nella domanda di contributo, specificando l'entità del contributo, nonché condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione.

Gli esiti delle istruttorie saranno inoltre pubblicati sul sito di Regione Lombardia.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'erogazione del contributo avviene con tempistiche e modalità diverse a scelta del soggetto richiedente:

- a rimborso, a seguito di rendicontazione intermedia e finale (eventualmente, anche in un'unica soluzione);
- in un'unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di liquidazione, con presentazione di fidejussione a garanzia del contributo.

L'atto di liquidazione del contributo verrà adottato entro 30 giorni solari dalla data della domanda di liquidazione, previa verifica della documentazione presentata. La documentazione allegata alla domanda di liquidazione verrà verificata da una struttura indipendente da chi gestisce l'Avviso.

C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione

Erogazione a rimborso

Il soggetto richiedente può presentare, trascorsi almeno 90 giorni dall'assunzione del destinatario, la domanda di liquidazione intermedia, per il periodo di assunzione già trascorso.

In tale ipotesi, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi Online, la domanda di liquidazione intermedia del contributo, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato.

Il datore di lavoro dovrà inoltre inserire l'IBAN, verificando con estrema cura con la propria filiale di credito le coordinate corrette da inserire in domanda per consentire l'effettivo accredito del contributo.

La domanda di liquidazione finale del contributo deve essere presentata a partire dalla data di conclusione dei 12 mesi dall'assunzione e comunque, entro e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza del contributo.

Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi Online:

- Domanda di liquidazione finale del contributo, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato;
- Buste paga della persona assunta per le 12 mensilità;
- Documentazione attestante il versamento al lavoratore di tutte le mensilità;
- Eventuale documentazione comprovante casi di dimissioni, licenziamento o recesso per giusta causa non addebitabile al datore di lavoro (es. lettera di dimissioni sottoscritta dall'impresa e dal lavoratore, etc.).

Il contributo verrà riparametrato nel caso in cui:

- l'ammontare del contributo sia superiore alla somma degli importi relativi alle buste paga;
- vi sia stata una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore a € 150.000, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono assoggettabili a verifica da Regione Lombardia o da altri organi di controllo, anche attraverso la collaborazione con altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. INPS, Agenzia delle entrate, CCIAA, RNA, Prefetture).

Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari dell'agevolazione, attraverso il sistema informativo, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari. Le integrazioni e i chiarimenti devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di decadenza del contributo concesso.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a conservare agli atti per 10 anni tutta la documentazione (in originale) presentata in fase di domanda di contributo e in fase di domanda di liquidazione.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell'01/06/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Erogazione in un'unica soluzione anticipata

Il soggetto richiedente presenta, trascorsi almeno 90 giorni dall'assunzione del lavoratore, la domanda di liquidazione anticipata.

In tal caso, il datore di lavoro deve stipulare, a favore della Regione, una fidejussione di durata annuale, rinnovabile e di natura irrevocabile, incondizionata ed escutibile a semplice richiesta della Regione. L'importo della fidejussione deve essere pari alla percentuale di anticipazione richiesta e maggiorato della somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente. La fidejussione può essere rilasciata esclusivamente da:

- banche di cui D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.;
- imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e ss.mm.ii, e ricomprese nell'elenco annualmente redatto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante le società obbligate a prestare fidejussioni a titolo di cauzione, nei confronti dello stato e di altri enti pubblici;
- intermediari finanziari di cui al D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. a ciò abilitati.

In tale ipotesi, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi Online:

- la domanda di liquidazione anticipata del contributo, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato;
- copia della fidejussione, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato.

Il datore di lavoro dovrà inoltre inserire l'IBAN, verificando con estrema cura con la propria filiale di credito le coordinate corrette da inserire in domanda per consentire l'effettivo accredito del contributo.

A partire dalla data di conclusione dei 12 mesi dall'assunzione e comunque, entro e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza del contributo, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi Online:

- Buste paga della persona assunta per le 12 mensilità;
- Documentazione attestante il versamento al lavoratore di tutte le mensilità;
- Eventuale documentazione comprovante casi di dimissioni, licenziamento o recesso per giusta causa non addebitabile al datore di lavoro (es. lettera di dimissioni sottoscritta dall'impresa e dal lavoratore, etc.).

Il contributo verrà riparametrato nel caso in cui:

- l'ammontare del contributo sia superiore alla somma degli importi relativi alle buste paga;
- vi sia stata una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro.

La fidejussione verrà svincolata contestualmente all'esito positivo delle verifiche della regolarità della documentazione presentata. I costi della fidejussione non sono rimborsabili.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore a € 150.000, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono assoggettabili a verifica da Regione Lombardia o da altri organi di controllo, anche attraverso la collaborazione con altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. INPS, Agenzia delle entrate, CCIAA, RNA, Prefetture).

Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari dell'agevolazione, attraverso il sistema informativo, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari. Le integrazioni e i chiarimenti devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di decadenza del contributo concesso.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a conservare agli atti per 10 anni tutta la documentazione (in originale) presentata in fase di domanda di contributo e in fase di domanda di liquidazione, ivi compresa la documentazione attestante i versamenti effettuati al lavoratore.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell'01/06/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Il soggetto beneficiario dell'agevolazione è tenuto:

- al rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nel presente Avviso;
- al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.lgs n. 150/2015, tra cui in particolare si evidenziano:
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva (art. 31, comma 1, lettera a);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b);
 - l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso, la documentazione e le informazioni eventualmente richieste.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi Online.

Il contributo assegnato è soggetto a decadenza o revoca totale con decreto del responsabile del procedimento amministrativo, qualora non siano rispettate le indicazioni, gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Avviso e nel rispetto di quanto previsto dal Regime di Aiuti di Stato scelto.

Le domande ammesse a contributo per le quali non sarà possibile perfezionare il pagamento per indicazione errata dell'IBAN saranno oggetto di decadenza.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali dovuti.

D.3 Ispezioni e controlli

È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, nonché effettuare controlli desk, in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento di cui al presente Avviso, l'indicatore individuato è il seguente:

Numero di soggetti beneficiari

Regione Lombardia, ai fini di monitoraggio, entro 24 mesi dalla data di assunzione del lavoratore, verificherà la permanenza del lavoratore presso il datore di lavoro destinatario del beneficio e della sede di lavoro sul territorio lombardo.

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore della UO Mercato del Lavoro e Politiche attive della Direzione generale Formazione e Lavoro.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 4.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web www.bandiregione.lombardia.it.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a: incentivilavoro@regione.lombardia.it

Per assistenza informatica sull'utilizzo del sistema informatico Bandi Online è possibile contattare:

- Email: bandi@regione.lombardia.it
- Numero verde: 800.131.151

Scheda informativa⁴

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

⁴ La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

TITOLO	Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo riguardanti la concessione di incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro.
DI COSA SI TRATTA	<p>La misura si propone di potenziare l'efficacia delle misure di reimpiego dei lavoratori finanziate da Regione Lombardia, anche alla luce dei differenziali di genere e di fascia d'età nei tassi di occupazione, orientando fortemente le azioni verso le imprese che assumono, in particolare quelle che esprimono una domanda di personale riqualificato rispetto all'evoluzione dei processi produttivi in atto. Si intende inoltre incentivare, anche al di fuori dei percorsi di politica attiva regionali, le assunzioni effettuate dalle cooperative che vengono costituite dai lavoratori di imprese in crisi al fine di acquisire tutta o parte delle attività dell'impresa di provenienza (cd. "workers buyout").</p> <p>Nello specifico, la misura sostiene, attraverso un pacchetto di incentivi occupazionali, le imprese che assumono i destinatari delle politiche attive Dote Unica Lavoro – Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro – Fasi I e II.</p>
TIPOLOGIA	Incentivi a fondo perduto.
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Sono ammessi ad accedere al contributo i datori di lavoro, che assumono lavoratori presso un'unità produttiva/sede operativa ubicata in Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento (es. imprese, società tra professionisti, etc.); • i soggetti non iscritti presso il registro delle imprese ma che esercitano, anche se in forma non prevalente, attività di tipo economico e sono in possesso di una partita IVA: <ul style="list-style-type: none"> - Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell'attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017); - associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche; • i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata.
RISORSE DISPONIBILI	La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 20.000.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato ammissibili ai fini della rendicontazione del servizio a risultato

	<p>di inserimento lavorativo e avviati nell'ambito della politica attiva e, nello specifico, esclusivamente per contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato; • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie). <p>Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); lavoro autonomo nello spettacolo; contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.</p> <p>Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori fino a 54 anni: € 5.000 • Lavoratrici fino a 54 anni: € 7.000 • Lavoratori over 55: € 7.000 • Lavoratrici over 55: € 9.000 <p>A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un'impresa, in forma cooperativa, costituita dai lavoratori di imprese in crisi al fine di acquisire tutta o parte delle attività dell'impresa di provenienza (cd. "workers buyout").</p>
DATA DI APERTURA	15/04/2021, ore 12.00
DATA DI CHIUSURA	30/09/2023, ore 12.00
COME PARTECIPARE	I soggetti richiedenti devono presentare domanda di contributo esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it .
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria effettuata sulla base dei requisiti di cui al punto A.3 dell'Avviso, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web www.bandi.regione.lombardia.it.</p> <p>Per assistenza informatica sull'utilizzo del sistema informatico Bandi Online è possibile contattare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Email: bandi@regione.lombardia.it • Numero verde: 800.131.151

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata a: Direzione Generale Formazione e Lavoro U.O. Mercato del Lavoro e Politiche attive, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, PEC lavoro@pec.regione.lombardia.it. La consultazione dei documenti è gratuita. In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente.

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:

- per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
- per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
- per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
- riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen): euro 2,00;
- riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3,00;
- richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.

Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:

- via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
- via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.

Per l'inoltro via mail, i costi onnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:

- da 1 a 10 pagine euro 0,50;
- da 11 a 20 pagine euro 0,75;
- da 21 a 40 pagine euro 1,00;
- da 41 a 100 pagine euro 1,50;
- da 101 a 200 pagine euro 2,00;
- da 201 a 400 pagine euro 3,00;
- maggiore di 400 pagine euro 4,00.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere pagati tramite bonifico sul c/c bancario intestato a: Regione Lombardia – IBAN: IT 58 Y 03069 09790 000000001918, causale "accesso L. n. 241/1990".

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24/05/2005).

D.9 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche
Presentazione delle domande di contributo	Dal 15/04/2021
Presentazione delle domande di liquidazione	Fino al 30/09/2023

Modulo di richiesta di accesso agli atti

RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

Oppure

Alla Direzione _____
Unità Organizzativa _____/Struttura _____
(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ - Prov. (____)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

- Diretto interessato
- Legale rappresentante (all. doc)
- procura da parte (all. doc)

CHIEDE

- di visionare
- di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico
- di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e
leggibile

*Dati obbligatori